II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/19/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1992

che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis,

considerando che, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi ottenuti dall'incrocio di specie comprese nella direttiva 66/401/CEE, gli ibridi risultanti dall'incrocio di « Festuca pratensis Hudson » con « Lolium multiflorum Lam » dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva, a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità ;

considerando che, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati II e III della suddetta direttiva vanno modificati onde adeguare le condizioni alle quali debbono rispondere le sementi ed il peso dei lotti e dei campioni della specie « Festulolium » ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è così modificata :

1) All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a) è aggiunto il seguente testo :

« Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate :

Festuca pratensis × Lolium multiflorum Lam o	Ibridi risultanti dall'incrocio di Festuca dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio Westerworldigo) (× Festulolium). »

2) All'articolo 3, paragrafo 1, dopo i termini « Festuca rubra L. » è inserito il seguente termine : « × Festulolium ».

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

3) Nell'allegato I, punto 3, dopo i termini « Lolium species » sono inseriti ogni volta i termini « o × Festulolium ».

4) Nell'allegato II, parte I, punto 2.A, dopo i termini « Festuca rubra L. » è inserito il seguente testo :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
« × *Festulolium*	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)		5 (n) ».

5) Nell'allegato II, parte II, punto 2.A, dopo i termini « Festuca rubra L. » è inserito il seguente testo :

1	2	3	4	5	6	7	8
« × *Festulolium*	0,3	20 (a)	2	5	5		(j) ».

6) Nell'allegato III, dopo i termini « Festuca rubra L. » è inserito il seguente testo :

1	2	3	4
« × *Festulolium*	10	200	60 ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 30 giugno 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione